



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo **R.G. 1369/2023** vertente

TRA

Parte_1 C.F. P.Iva *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Diamante (CS) C. rso Vittorio Emanuele – Galleria San Biagio Int. B/2, elettivamente domiciliata in Praia a Mare (CS), via C. Colombo, n. 4, presso lo studio dell'avv. Stefania Scoglio, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

OPPONENTE

e

Controparte_1 C.F.: *P.IVA_2*, in persona dell'amministratore *pro tempore*, corrente in Diamante, via Benedetto Croce n. 36, rappresentato e difeso dagli avv.ti Achille Ordine ed Adelaide Ordine, elettivamente domiciliato in Diamante (CS), C.da Piane, ss. 18, km 274 + 300, presso lo studio dell'avv. Achille Ordine, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione.

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come in atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Paola a favore del giudizio arbitrale, spiegata dalla parte opponente.

La parte opponente ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Paola a favore del giudizio arbitrale e, conseguentemente, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.

L'eccezione relativa alla devoluzione della controversia al giudizio arbitrale è fondata e merita accoglimento.

Come è noto, in materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (Cass., sez. II, sentenza n. 26696 del 24.11.2020, Rv. 659723).

Orbene, nel caso di specie l'art. 39 del Regolamento di Condominio, stabilisce che *“Qualora insorgessero vertenze e dissidi fra i condomini o tra questi e l'amministratore, le parti interessate, prima di adire le autorità giudiziarie dovranno tentare un bonario componimento della controversia attraverso un arbitro.”*

La parte opposta ritiene che l'articolo in questione non integri l'esistenza di una clausola compromissoria, in quanto con esso, “le parti non abbiano inteso derogare alla competenza del Giudice Ordinario deferendo ad uno o più arbitri la decisione della controversia.” (comparsa di costituzione e risposta).

Invero, la clausola compromissoria è un istituto attraverso il quale le parti devolvono, le eventuali controversie che potranno insorgere, relative al contratto cui la clausola si riferisce, al giudizio degli arbitri sottraendo la lite alla cognizione del giudice ordinario (art. 808 c.p.c.).



Risulta evidente che, nel caso di specie, le parti si siano impegnate a devolvere ad un arbitro la risoluzione preventiva di eventuali vertenze e dissidi prima di adire le autorità giudiziarie (c.d. clausola compromissoria).

Pertanto, la presente controversia, relativa all'ingiunzione alla *Parte_1* del pagamento, in favore del *Controparte_1* della somma di euro 10.522,48 attinente al mancato pagamento degli oneri condominiali è da ritenersi ricompresa tra quelle oggetto della clausola compromissoria, essendo una controversia sorta tra la *Parte_1* quale proprietaria di diverse unità immobiliari del Condominio, e il Condominio.

Né trattasi di controversia vertente su diritti indisponibili o di causa nella quale è previsto l'intervento obbligatorio del P.M.

Pertanto, la presente controversia è da ritenersi devoluta al giudizio arbitrale.

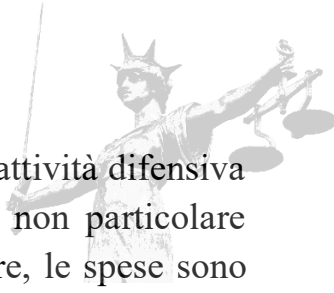
Non sussistono, infine, motivi di nullità della clausola compromissoria in esame.

Alla luce di quanto esposto va dichiarata l'improponibilità della domanda e la nullità del decreto ingiuntivo n. 232/2023, emesso dal Tribunale di Paola in data 31.08.2023 (come è noto, "L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria", Cass., sez. II, sentenza n. 5265 del 04.03.2011, Rv. 617191; "L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri", Cass., sez. I, sentenza n. 8166 del 28.07.1999, Rv. 529041).

Superfluo appare, quindi, l'esame delle altre questioni di merito sollevate dalla parte attrice in quanto assorbite nell'accoglimento della questione pregiudiziale di rito.

2. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo



2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 37/2018), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/14, considerato il valore medio - ridotto del 50% con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1. dichiara improponibile la domanda, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale, e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 232/2023, emesso dal Tribunale di Paola in data 31.08.2023;**
- 2. condanna il *Controparte_1*, in persona dell'amministratore *pro tempore*, al rimborso in favore di *[...]* *Parte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.817,00, di cui € 1.698,50 per compenso ed € 118.50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge.**

Così deciso in Paola, 12.07.2025

IL GIUDICE

(dr. Luigi Varrecchione)